

**DECRETO DEL SINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 208 - 12775/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI - VARIANTE N. 14 AL P.R.G.I. AI SENSI ART. 16BIS, L.R. 56/77 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

**IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA**

**Premesso** che per il Comune di Luserna San Giovanni:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 47-10770 del 27 gennaio 1987, modificato con la Variante Strutturale n. 2 approvata con D.G.R. n. 30-15432 del 23 dicembre 1996;
- ha approvato dodici Varianti Parziali ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;
- ha approvato la Variante Parziale n. 13 al P.R.G.I. ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 8 del 30 marzo 2016, il Progetto Preliminare della Variante n. 14 al P.R.G.I. vigente, ai sensi dell'articolo 16bis, L.R. n. 56/77 e trasmesso alla Città Metropolitana, in data 13 aprile 2016 (PEC ns prot. 2016/46686 del 14/04/2016), unitamente alla convocazione ai soggetti interessati dalla Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 13 maggio 2016;  
(pratica n. V16B/001/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 6.858 abitanti nel 1971, 7.444 abitanti nel 1981, 8.054 abitanti nel 1991, 7.854 abitanti nel 2001 e 7.531 abitanti nel 2011, dati che confermano un trend demografico 1971/2011 in incremento del 9 % circa;
  - superficie territoriale di 1.774 ettari, dei quali poco più di un ettaro di pianura, 23 ettari di collina e 1.749 ettari di montagna (pari al 99% circa); 356 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%, 453 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e circa
-

965 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Il territorio è interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 936 ettari;

- risulta compreso, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato il 14 aprile 2015, nell'**area omogenea** denominata "**Zona 5 - PINEROLESE**", formata da 45 Comuni;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. **17** denominato "**Val Pellice**" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... *riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*";
- è individuato dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 quale *Polo locale extrametropolitano*, al quale appartengono i centri "locali" che dispongono di un'offerta diversificata di servizi con raggio d'influenza prevalente verso l'AMT;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il Comune **non** è individuato ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- il PTC2, agli articoli 24 e 25 delle N.d.A. classifica il Comune come Ambito Produttivo di **livello 2**;
- infrastrutture per la mobilità:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 161 della Val Pellice, n. 162 di Rorà e n. 163 di Angrogna;
  - è interessato dal progetto di viabilità *-scheda 32-* di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
  - è attraversato dalla Ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice ed è presente una Stazione; **non** è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
  - è attraversato da 1,5 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Pellice;
  - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrenti Angrogna, Chiamogna, Luserna o Lucerna, Traversera;
  - il Comune è classificato sismico in **-classe 2-** ai sensi della Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e s.m.i. e in **classe 3S** dalla D.G.R. n. 4-3084 del 13 dicembre 2011 di recepimento della D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 "*Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese*" come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio 3519 del 28 aprile 2006;

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con la Variante n. 14 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dagli atti trasmessi;

**rilevato** che, nello specifico, la Variante propone, coerentemente con i contenuti del Nuovo PRGC, in itinere, il recepimento “ ... dal Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari, definitivamente approvato e aggiornato con D.C.C. n. 42 del 30/11/2015, l'individuazione di alcune aree di proprietà comunale acquisite in forza delle cessioni previste dai PEC denominati C6, C7, C22, C23 e C25 per ottemperare allo Standard ex art. 21 della L.R. n. 56 e smi ... residuali o insignificanti per estensione e/o forma, non strategiche nel progetto dei servizi per ubicazione o estensione, non utili ai bisogni della collettività anche in base al progetto, alle previsioni, alle filosofie e alle ipotesi di sviluppo del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale in itinere. ... la Variante, attraverso la modifica della cartografia e delle N.d.A., rimuove il vincolo a servizi pubblici ... vigente e prevede di trasformarle in aree verdi private prive di cubatura. ...

La Variante individua ... una nuova “Area Normativa” non potendo assumere, per le aree individuate, la destinazione d'uso del tessuto circostante né quelle previste dal P.R.G.I. vigente. ... introducendo una nuova destinazione d'uso di progetto all'Art. 8 delle N.d.A. del P.R.G.I. vigente caratterizzata dalla lettera G):

#### **G) AREE CON DESTINAZIONE D'USO DI VERDE PRIVATO**

La Variante classifica come “Aree con destinazione d'uso di progetto di verde privato di pertinenza degli edifici” le parti di territorio libere nel tessuto consolidato di norma interessate da giardini con presenza di piantumazioni e aree verdi. Tali aree sono inedificabili e deve esserne preservato il valore ambientale, arboreo e vegetativo; sono ammessi interventi per la viabilità privata all'interno del lotto di proprietà dietro presentazione di apposito Titolo Abilitativo. ...”;

(Cfr: Relazione Illustrativa)

**dato atto** che:

- gli immobili oggetto della Variante non risultano interessati dalla presenza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante;
- la Variante in oggetto, predisposta sulla base del P.R.G.I. vigente è coerente con il Nuovo P.R.G.C. in itinere come condiviso in sede di Conferenza dei Servizi, nella seduta del 13 maggio 2015, dagli Enti con diritto di voto ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;

**dato atto** che la Variante in oggetto è sottoposta a Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del comma 5 dell'articolo 16bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

**dato atto** che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA) non ha ritenuto, nei termini dettati dalla vigente normativa in materia, necessario esprimere alcun parere, in considerazione della tipologia delle modifiche proposte dalla Variante;

**preso atto** che:

gli immobili oggetto di Variante risultano inseriti nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni

*Immobiliari triennio 2015-2017 allegato alla deliberazione C.C. n. 37 del 30 luglio 2016 "Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, del piano della Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016" e successivo aggiornamento con deliberazione C.C. n. 42 del 30/11/2015;*

- come indicato nella deliberazione C.C. n. 8 del 30 marzo 2016 di adozione, le modifiche proposte con la Variante n. 14 al P.R.G.I. vigente sono coerenti con le condizioni di cui all'articolo 16bis comma 1 lettera a) e b) della L.R. 56/77 e s.m.i.;

**dato atto** che, le modificazioni proposte dalla Variante al P.R.G.I. in oggetto risultano, come emerge dagli Atti allegati alla stessa, coerenti con il Piano di Zonizzazione Acustica e con le condizioni di rischio idrogeologico del territorio;

**dato atto** che, in merito ai contenuti dell'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2, la Variante non interessa aree "libere";

**dato atto** che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, in data 13 maggio 2016, rappresentata dall'Architetto Beatrice Pagliero, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con nota prot. 48445/2016 del 18 aprile 2016, dal Vice Sindaco, avv. Alberto Avetta;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

**vista** la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo" modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 ed in particolare il comma 2 dell'articolo 16bis, il quale recita "L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante e la relativa completa documentazione alla Regione, ... alla città metropolitana, ... ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, ... provvede ... a convocare la conferenza dei servizi ..., finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica.";

**vista** la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** il comma 50, articolo 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1 della Legge 56/2014 è compresa la *Pianificazione Territoriale Generale*;

**dato atto** che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 dello Statuto metropolitano;**

**visti** gli articoli 15 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino

**visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il comma 4 dell'articolo 134 del citato T.U. e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

- 1. che**, il Progetto della Variante n. 14 al P.R.G.I. adottato dal Comune di Luserna San Giovanni, con Deliberazione C.C. n. 8 del 30 marzo 2016 ed esaminato nella Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 16bis *"Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari"* della L.R. n. 56/77, svoltasi in data 13 maggio 2016, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;
-

2. **che**, rispetto alla suddetta Variante n. 14 al P.R.G.I. vigente non sono formulate osservazioni;
3. **che, il presente Decreto sarà trasmesso al Comune di Luserna San Giovanni, ai fini della definizione dell'iter approvativo della Variante in oggetto;**
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 30 maggio 2016

Il Sindaco della Città Metropolitana  
(Piero FASSINO)

---